



CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36
del 28/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI 2023 E
RELATIVE AGEVOLAZIONI.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 18.19, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. CANNITO Cosimo	Sindaco	P	18.MAFFIONE Michele	Consigliere	P
02. CARACCIOLO Filippo	Consigliere	A	19. MELE Stella	Consigliere	P
03. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. DIPAOLO Rosalia	Consigliere	P	21. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P
05. PAOLILLO Giuseppe	Consigliere	A	22. CEFOLA Gennaro	Consigliere	P
06. LANOTTE Marcello	Presidente	P	23. ANTONUCCI Luigi	Consigliere	P
07. COMITANGELO Antonio	Consigliere	P	Rosario		
08. PICCOLO Raffaella	Consigliere	P	24. TUPPUTI Rosa	Consigliere	A
09. GORGOGNONE Gianluca	Consigliere	P	25. DIVICCARO Michela	Consigliere	P
10. DIBENEDETTO Giuseppe	Consigliere	P	26.DIMONTE Luigi	Consigliere	P
11. CETO Giovanni	Consigliere	P	27. CALABRESE Gennaro	Consigliere	P
12. CARDONE Vittorio	Consigliere	P	28. DILEO Rocco	Consigliere	P
13. RANA Mattia Letizia Antonietta	Consigliere	P	29. BASILE Ruggiero Flavio	Consigliere	P
14. TUPPUTI Vito	Consigliere	P	30. FIORELLA Ruggiero	Consigliere	P
15. TRIMIGNO Michele	Consigliere	P	31.GRIMALDI Ruggiero	Consigliere	P
16. MELE Patrizia	Consigliere	P	32.SCOMMEGNA Santa	Consigliere	P
17. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	P	33. DORONZO Carmine	Consigliere	P

Presenti n. 30

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LANOTTE Marcello dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Dileo Giuseppe, Grimaldi Pier Paolo, Degennaro Marcello Fabio Massimo, Ricatti Lucia, Mirabello Rosaria, Scommegna Anna Maria, Spera Elisa Anna Maria

Consiglieri subentrati nel corso della discussione: Paolillo Giuseppe.

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione che verrà depositata agli atti dell'Ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- l'art. 1, comma 654, della citata L. n. 147/2013, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- il comma 683 della già citata L. n. 147/2013, dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), che, pertanto, resta disciplinata dalla L. n. 147/2013;
- con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995 e successive modificazioni, sono state approvate le *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità"* e contestualmente si è provveduto alla *"Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
- con l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione di ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 ha provveduto all'Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e il suo allegato MTR-2;
- la medesima deliberazione ARERA n. 363/2021 ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;
- la determinazione ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 ha provveduto alla *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025"*;
- l'art. 7 della citata deliberazione n. 363/2021 sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione del PEF stabilendo, tra l'altro, che:
 - o sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
 - o il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
 - o la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4);
 - o sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5);
 - o l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7);
 - o fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);
- conseguentemente, la L.R. Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. n. 20 del 4 agosto 2016, *"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)"*, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia – AGER – per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani di seguito TQRIF,

attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, e che l'art. 3.1 dell'Allegato A al TQRIF ha previsto nella fase di avvio della regolazione che *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti che deve essere in ogni caso garantito"*;

- in base a quanto previsto dal suddetto TQRIF, entro il 31 marzo 2022 ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato;
- e che in base al posizionamento si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV;

Considerato che:

- la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n.197), con l'art.1, comma 775, ha previsto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 7 aprile 2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 7 aprile 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025, e che, con riferimento alla TARI 2023, è così riportato:
 - o *la determinazione ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 ha provveduto alla "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022/2025"*;
 - o *il PEF 2022/2025 è stato redatto in conformità alla Delibera dell'ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;*
 - o *a seguito della complessa attività e interlocuzione con l'AGER, con la Determina del Direttore Generale n. 122 del 12 aprile 2022, acquisita al nostro prot. n. 28704 del 13 aprile 2022, il PEF 2022/2025 del Comune di Barletta è stato validato e approvato, ex art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021;*
 - o *con Delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n. 29 del 28 aprile 2022, è stato approvato il PEF 2022/2025 e le tariffe della TARI per l'esercizio 2022 e relative agevolazioni;*
 - o *in base al PEF 2022/2025, per l'annualità 2023, la tariffa complessiva è pari ad € 16.801.705, ripartita in € 11.961.229, quale componente variabile, ed in € 4.840.476, quale componente fissa;*

- con successivo provvedimento da adottare entro i termini di legge del 30 aprile, e comunque entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, ad oggi fissati al 30 aprile 2023, si dovrà provvedere ad approvare le tariffe TARI 2023, in base al vigente PEF 2022/2025, annualità 2023;
- conseguentemente, le previsioni di entrata da TARI sono coincidenti a quelle riportate nel vigente PEF 2022/2025, annualità 2023;

Dato atto che:

- a seguito della complessa attività e interlocuzione con l'AGER, con la Determina del Direttore Generale n.122 del 12 aprile 2022, acquisita al nostro prot. n.28704 del 13 aprile 2022, il PEF 2022/2025 del Comune di Barletta è stato validato e approvato, ex art. 7 della Delibera ARERA n. 363/2021 (All. n. 1: Determina 122/2022; All. n. 2: Relazione di validazione), stabilendo, per l'annualità 2023, una tariffa complessiva di €16.801.705, ripartita in €11.961.229, quale componente variabile, ed in €4.840.476, quale componente fissa;
- con la Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio, n. 29 del 28 aprile 2022 si provvedeva ad approvare le tariffe TARI 2022 e relative agevolazioni, dalla quale, tra l'altro, si dava conto delle procedure di validazione effettuate dall'AGER;

Dato atto che per le attività esterne al perimetro gestionale, così come riportato nella Relazione di accompagnamento propedeutica alla validazione del PEF, alcuni servizi, pur essendo ricompresi nel Disciplinare Tecnico Economico della Bar.S.A. S.p.A., sono esclusi dal PEF, in quanto attività non rientranti nel perimetro definito da ARERA, non pesando, quindi, sulla TARI;

Richiamati:

- l'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, in base al quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del citato D.L. n.228/2021, convertito in L. n.15/2022, secondo cui: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

Considerati, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti, oltre alle sopra richiamate deliberazioni di ARERA:

- il D.P.R. n.158/1999 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata L. n. 147/2013 e del D.P.R. n.158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario;

Considerato, altresì, con riferimento alla struttura tariffaria:

- si articola in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti; una quota è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in Utenze Domestiche ed Utenze non Domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (Utenze Domestiche ed Utenze non Domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe, occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e, successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota Utenze Domestiche (UD) e quota Utenze non Domestiche (UND);
- ai sensi della L. n.147/2013 s.m.i., art. 1, comma 652: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

Tenuto conto che, a differenza degli anni interessati dalla crisi pandemica da COVID-19, il legislatore non ha previsto alcuna forma di agevolazione TARI a favore delle Utenze Domestiche e delle Utenza non Domestiche e, pertanto, le agevolazioni dovranno essere applicate entro i limiti del Regolamento vigente e degli stanziamenti di bilancio;

Ritenuto che, per meglio equilibrare l’impatto della manovra TARI 2023, si procede alla ripartizione tra costi fissi e variabili in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti (la cui stima è del 75% per le UD e per il 25% per le UND), come segue:

- 75% a carico delle Utenze Domestiche;
- 25% a carico delle Utenze non Domestiche;

Tenuto conto di quanto sopra riportato, con riferimento alle agevolazioni alle Utenze Domestiche, si applica quanto previsto dall’art.25, commi 3 e 4, del vigente Regolamento TARI, garantendo un principio di progressività, come di seguito riportato:

Tabella 1. Agevolazioni riconosciute alle Utenze Domestiche, in base all’art.25, comma 4, del vigente Regolamento TARI

Scaglioni ISEE (valori in euro)	% agevolazione quota variabile
Da 0 a 2.000	70%
Da 2001 a 3.000	65%
Da 3.001 a 4.000	60%
Da 4.001 a 5.000	55%
Da 5.001 a 6.000	50%
Da 6.001 a 7.000	45%

Da 7.001 a 8.000	40%
Da 8.001 a 9.000	35%
Da 9.001 a 10.000	30%
Da 10.001 a 11.000	25%
Da 11.001 a 12.000	20%

Richiamato l'art. 25, comma 15, del vigente Regolamento TARI, in base al quale: *“Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere richieste dall’interessato con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 30 e competono a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti, iscrizioni a ruolo coattivo rimaste inevase”*;

Considerato che, si approvano anche le ulteriori seguenti agevolazioni nelle percentuali massime previste dal vigente Regolamento TARI, all’art.25:

- comma 7: si applica la totale esenzione dei luoghi di culto fatta eccezione per i locali indicati al secondo capoverso;
- comma 8: si applica la totale esenzione solo ed esclusivamente alle ONLUS che hanno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31 ottobre 2020;
- comma 9: si applica la totale esenzione (c.d. contribuenti forfettari);
- comma 10: si applica la totale esenzione (c.d. start-up);
- comma 11: per le categorie n.13 e n.15 si applica quanto sopra riportato nella tabella delle agevolazioni alle UND;
- comma 12: per tali categorie si applica la riduzione massima del 50% della quota variabile (slot-machine);
- comma 13: si applica la totale esenzione (estorsione e/o atti di usura);
- comma 14: agevolazione del 50% della quota variabile in relazione alla Categoria 5 degli *Stabilimenti balneari* e alla Categoria 22 dei *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*, a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari;

Visti:

- l’art. 1, comma 666, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.lgs. n.504 del 30 dicembre 1992;
- l’art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città metropolitana;

Considerato che il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Barletta-Andria-Trani sull’importo del tributo, nella misura del 5%, giusta Deliberazione del Presidente della Provincia n. 9 del 16 febbraio 2023;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 30% (trenta per cento) e che la stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al Canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Canone unico patrimoniale);

Dato atto che, a seguito della consolidata giurisprudenza, in materia di tassazione TARI delle unità immobiliari adibite all'uso di affittacamere e/o di Bed & Breakfast (B&B), questi ultimi così come definiti dalla Legge Regione Puglia n.27 del 7 agosto 2013, dando luogo ad attività di ricezione e ospitalità – con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad un'utenza domestica –, sono tassabili secondo la Categoria n.8 delle attività alberghiere senza ristorante, categoria prevista dal D.P.R. n.158/1999;

Atteso che, a prescindere dalla destinazione catastale, la sopra citata Legge Regionale Puglia n. 27/2013 distingue i B&B in due differenti tipologie:

- a conduzione familiare, per i quali, in base all'art. 2, commi 1 e 3: *“1. Si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, [...] 3. L'attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi”*;
- in forma imprenditoriale, per i quali, in base all'art.3, commi 1 e 4: *“Si definisce B&B in forma imprenditoriale l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto [...] 4. L'esercizio dell'attività di B&B in forma imprenditoriale necessita d'iscrizione nel registro delle imprese”*;

Tenuto conto di quanto sopra richiamato in ordine alla fattispecie degli affittacamere e/o B&B e dell'elenco trasmesso in data 12 aprile 2023 dal SUAP relativo ai B&B presenti in Barletta, fermo restando che, se vi sono le condizioni, il soggetto passivo dovrà far pervenire presso l'Ufficio Tributi una variazione di dichiarazione d'uso nei termini di cui al Regolamento TARI, in assenza di una denuncia di variazione di cambio di destinazione d'uso:

- per le fattispecie in cui vi è coincidenza tra il proprio domicilio e quello in cui è svolta l'attività ricettiva e di ospitalità, la determinazione della tariffa avverrà secondo un criterio forfettario di tassazione del 70% della superficie come Utenza non Domestica (Categoria n. 8, Alberghi senza ristorante, prevista dal D.P.R. n. 158/1999) e del 30% come Utenza Domestica, fermo restando che, per i B&B a conduzione familiare, si dovrà tener conto anche del n. dei giorni nell'arco dell'anno destinati a tali attività;
- per le fattispecie in cui non vi è coincidenza tra il proprio domicilio e quello in cui è svolta l'attività ricettiva e di ospitalità, la determinazione della tariffa è quella appartenente alle Utenze non Domestiche, Categoria 8, Alberghi senza ristorante, prevista dal D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto che, alla luce delle tempistiche di legge, in coerenza con l'art. 30, comma 4, ultimo periodo, del Regolamento TARI, per l'anno 2023 si fissano le seguenti scadenze di pagamento della TARI:

- 1^a rata entro il 16 settembre 2023;
- 2^a rata entro il 16 ottobre 2023;
- 3^a rata entro il 16 novembre 2023;
- 4^a rata entro il 16 dicembre 2023;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2023;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al comma 757 della citata L. n. 160/2019, e del testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote, le tariffe ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- la L. n. 147/2013;
- la L. n. 160/2019;
- la L. n. 178/2020;
- il D.L. n. 41/2021;
- il D.L. n. 73/2021;
- la L. n. 197/2022;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento TARI;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;
- le diverse Deliberazioni ARERA;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, del Dirigente della II Area Programmazione Economica – Entrate tributarie ed extratributarie;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n.174/2012;

Acquisito il parere della III Commissione Consiliare permanente Affari finanziari;

Si procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 31

Consiglieri assenti: 2 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa)

Voti a favore: 29

Voti contrari: .==

Astenuti: 2 (Diviccaro Michela, Doronzo Carmine)

La proposta è approvata

DELIBERA

La narrativa e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **di dare atto** che il Piano Economico Finanziario PEF 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti e dal Comune, validato e approvato con Determina del Direttore Generale dell'AGER n. 122 del 12 aprile 2022, è stato già approvato dal Comune di Barletta con la Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 29 del 28 aprile 2022;
2. **di approvare**, di conseguenza, le tariffe TARI per l'anno 2023, in conformità al suddetto PEF 2022/2025, annualità 2023, relative alle Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, che si allegano al presente provvedimento (Allegato A) e che qui di seguito si riassumono:

UTENZE DOMESTICHE (75%)		
Descrizione	Tariffa fissa	Tariffa variabile
OCCUPANTE 1	0,88	93,44
OCCUPANTI 2	1,02	218,03
OCCUPANTI 3	1,11	280,32
OCCUPANTI 4	1,18	342,61
OCCUPANTI 5	1,19	451,62
OCCUPANTI 6 O PIU'	1,15	529,49

n.b. la tariffa fissa va moltiplicata per i mq.

UTENZE NON DOMESTICHE (25%)			
Descrizione		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,54	€ 1,61
2	Cinematografi e teatri	€ 0,40	€ 1,21
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,38	€ 1,14
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,63	€ 1,92
5	Stabilimenti balneari	€ 0,51	€ 1,52
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,49	€ 1,47
7	Alberghi con ristorante	€ 1,21	€ 3,64
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,93	€ 2,78
9	Case di cura e riposo	€ 0,94	€ 2,82
10	Ospedali	€ 1,23	€ 3,69
11	Uffici ed Agenzie	€ 1,00	€ 3,01
12	Banche, istituti di credito e Studi Professionali	€ 0,68	€ 2,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,97	€ 2,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,29	€ 3,87

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,78	€ 2,34
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,43	€ 4,30
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1,29	€ 3,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,89	€ 2,67
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18	€ 3,54
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,81	€ 1,61
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,79	€ 2,37
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,82	€ 14,05
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,43	€ 10,24
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 6,31	€ 10,24
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,09	€ 6,29
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,10	€ 6,31
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 9,64	€ 16,09
28	Ipermercati di generi misti	€ 2,34	€ 7,02
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 7,07	€ 14,63
30	Discoteche, night club	€ 1,64	€ 3,80

3. **di dare atto e approvare** le modalità di tassazione, così come riportato in narrativa, da applicare agli affittacamere e/o B&B;
4. **di approvare** la tariffa giornaliera nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 30% e che la stessa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è dovuta dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (canone unico patrimoniale);
5. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto 2) è garantita la coerenza con il PEF 2022/2025, annualità 2023, e che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e delle agevolazioni è assicurata con gli attuali stanziamenti di Bilancio e con gli eventuali e ulteriori stanziamenti da effettuare con successiva variazione al Bilancio di previsione 2023/2025, da definire entro i termini della bollettazione in modo da avere le banche dati aggiornate anche con i dati ISEE relativi alle agevolazioni delle Utenze Domestiche;
6. **di dare atto** che alle tariffe TARI 2023 deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani nella misura del 5%;
7. **di approvare** le misure di agevolazioni per le Utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, sopra richiamate, comprese quelle di cui all'art. 25, comma 4, nonché l'agevolazione prevista dall'art. 25, comma 5 (nuclei familiari con presenza di componenti invalidi e ISEE non superiore ad € 12.000,00), e le seguenti ulteriori agevolazioni nelle percentuali massime previste dal vigente Regolamento TARI, all'art. 25:
 - comma 7: si applica la totale esenzione dei luoghi di culto fatta eccezione per i locali indicati al secondo capoverso;

- comma 8: si applica la totale esenzione solo ed esclusivamente alle ONLUS che hanno adeguato i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore entro la prevista data del 31 ottobre 2020;
- comma 9: si applica la totale esenzione (c.d. contribuenti forfettari);
- comma 10: si applica la totale esenzione (c.d. start-up);
- comma 11: per le categorie n. 13 e n.15 si applica quanto sopra riportato nella tabella delle agevolazioni alle UND;
- comma 12: per tali categorie si applica la riduzione massima del 50% della quota variabile (slot-machine);
- comma 13: si applica la totale esenzione (estorsione e/o atti di usura);
- comma 14: agevolazione del 50% della quota variabile in relazione alla Categoria 5 degli *Stabilimenti balneari* e alla Categoria 22 dei *Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*, a condizione che insistano sugli stabilimenti balneari;

8. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento TARI:

- o 1^a rata entro il 16 settembre 2023;
- o 2^a rata entro il 16 ottobre 2023;
- o 3^a rata entro il 16 novembre 2023;
- o 4^a rata entro il 16 dicembre 2023;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2023;

9. **di dare mandato** alla AREA II - Programmazione economica - entrate tributarie ed extratributarie – Settore tributi ed entrate di provvedere, ex art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n.214/2011, ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n.360 del 28 settembre 1998, tenendo conto dei termini del 14 ottobre di cui all'art.13, comma 15-ter, del medesimo D.L. n.201/2011, affinché la delibera venga pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno cui si riferisce.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata la necessità di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità ex art. 134 del D.Lvo. 267/2000 procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati:

Consiglieri presenti: 31

Consiglieri assenti: 2 (Caracciolo Filippo, Tupputi Rosa)

Voti a favore: 28

Voti contrari: .==

Astenuti: 3 (Damato Antonio Angelo, Diviccaro Michela, Doronzo Carmine)

L'immediata esecutività è approvata

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 56**

Ufficio Proponente: **Servizio tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI 2023 E RELATIVE AGEVOLAZIONI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2023

Il Responsabile di Settore
Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL PRESIDENTE
LANOTTE Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico in data 07/05/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 08/05/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addi 08/05/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Deluca Giuseppe Michele

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca in data 08/05/2023